

## **Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (LASBA)**

Del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:            ???.???

Modificato:    –

Abrogato:      –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### **I.**

#### **1. Disposizioni generali**

**Art. 1**            Scopo

<sup>1</sup> I comuni e il Cantone migliorano la conciliabilità di famiglia e attività lucrativa e in questo contesto promuovono lo sviluppo dei bambini.

<sup>2</sup> A questo scopo il Cantone definisce i requisiti posti alle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

<sup>3</sup> Inoltre i comuni e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

---

<sup>1)</sup> [CSC110.100](#)

---

## **Art. 2** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge vale per i fornitori di prestazioni dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia che propongono un'offerta nel Cantone e per i titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> Le riduzioni possono essere concesse ai titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.

<sup>3</sup> Di norma le riduzioni possono essere concesse per bambini in età prescolare. In casi eccezionali possono essere erogate per bambini fino alla conclusione del grado elementare.

<sup>4</sup> Le riduzioni possono essere concesse esclusivamente a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte cantonali riconosciute o presso offerte extracantonali autorizzate.

## **Art. 3** Concetti

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni sono organizzazioni o istituzioni che forniscono le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

<sup>2</sup> Sono considerate offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni.

<sup>3</sup> Presso le strutture di custodia collettiva diurna viene data assistenza regolare a bambini in età prescolare al di fuori della casa dei genitori.

<sup>4</sup> Le organizzazioni di genitori diurni fungono da intermediarie tra genitori diurni e titolari dell'autorità parentale. I genitori diurni assistono bambini fino alla conclusione del grado elementare presso il proprio domicilio o a casa dei titolari dell'autorità parentale.

## **2. Autorizzazione e riconoscimento**

### **Art. 4** Autorizzazione

<sup>1</sup> La gestione di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia richiede un'autorizzazione del Cantone.

<sup>2</sup> L'autorizzazione viene rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa.

<sup>3</sup> L'autorizzazione deve avere validità limitata.

<sup>4</sup> L'autorizzazione deve essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti.

### **Art. 5** Vigilanza

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni autorizzati sono soggetti alla vigilanza del Cantone.

<sup>2</sup> I fornitori di prestazioni autorizzati sono tenuti a presentare al Cantone un rapporto e un conto annuale e a fornire tutte le indicazioni necessarie per esercitare la vigilanza.

---

<sup>3</sup> Il Cantone può in ogni momento verificare i libri contabili, esaminare i documenti giustificativi, controllare la gestione e fare confronti tra i singoli fornitori di prestazioni autorizzati in base a questi rilevamenti. A questo scopo può far capo al Controllo delle finanze o ad altre unità amministrative.

<sup>4</sup> Il Cantone può prendere visione della documentazione dei fornitori di prestazioni autorizzati relativa ai bambini assistiti.

#### **Art. 6** Riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia costituisce il presupposto affinché possano essere concesse riduzioni a favore dei titolari dell'autorità parentale che ne fanno uso.

<sup>2</sup> Il riconoscimento viene concesso se l'offerta:

- a) dispone di un'autorizzazione;
- b) viene gestita per scopi di utilità pubblica;
- c) è accessibile a tutti e neutrale dal profilo professionale;
- d) è in linea con il bisogno e con la pianificazione dell'offerta dei comuni e del Cantone;
- e) mette a disposizione di comuni e Cantone i dati necessari per l'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> Il riconoscimento deve avere una durata limitata.

<sup>4</sup> Il riconoscimento deve essere revocato se i presupposti non sono più soddisfatti.

#### **Art. 7** Gestione aziendale e contabilità

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a una gestione aziendale efficiente, adeguata ai loro compiti e di utilità pubblica.

<sup>2</sup> Il Governo emana prescrizioni sulla presentazione dei conti dei fornitori di prestazioni riconosciuti.

<sup>3</sup> I fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a rendere accessibili per scopi di vigilanza gli organici, i piani di classificazione e le condizioni d'impiego per il personale.

#### **Art. 8** Ammissione di offerte extracantonali

<sup>1</sup> Le riduzioni possono essere concesse a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte extracantonali se l'offerta:

- a) dispone di un'autorizzazione della competente autorità di autorizzazione;
- b) viene gestita per scopi di utilità pubblica;
- c) è accessibile a tutti e neutrale dal profilo professionale;
- d) mette a disposizione dei comuni grigionesi e del Cantone dei Grigioni i dati necessari per l'esecuzione della presente legge.

---

### 3. Finanziamento

**Art. 9** Tariffe dei fornitori di prestazioni per i titolari dell'autorità parentale

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni fissano le tariffe per le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per ciascuna offerta.

<sup>2</sup> Le tariffe per ciascuna offerta sono identiche per i titolari dell'autorità parentale e dipendono dall'età dei bambini.

<sup>3</sup> Il Governo fissa tariffe massime per giorno di assistenza e bambino. Nel fare questo si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard). La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

**Art. 10** Riduzioni dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale

<sup>1</sup> I comuni di domicilio e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

<sup>2</sup> L'ammontare delle riduzioni si conforma all'età dei bambini e ai costi standard graduati. Esso dipende dal reddito e dalla sostanza dei titolari dell'autorità parentale.

<sup>3</sup> Il numero di giorni di assistenza per i quali viene concessa la riduzione si conforma all'attività lucrativa dei titolari dell'autorità parentale. È inoltre possibile tenere conto della situazione formativa, di ragioni sociali o del bene del bambino.

<sup>4</sup> Nell'ordinanza il Governo stabilisce l'ammontare delle riduzioni unitamente al reddito e alla sostanza massimi fino ai quali vengono concesse riduzioni. Esso vi disciplina anche le modalità per il calcolo e il versamento delle riduzioni.

<sup>5</sup> I comuni di domicilio calcolano le riduzioni per bambino assistito e le versano ai titolari dell'autorità parentale.

<sup>6</sup> Secondo la presente legge i comuni di domicilio possono concedere riduzioni superiori a quanto stabilito dal Governo in conformità al capoverso 4. I costi risultanti sono a carico del comune di domicilio.

**Art. 11** Quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale

<sup>1</sup> Il Governo stabilisce nell'ordinanza la quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per giorno di assistenza e bambino.

<sup>2</sup> Se nel singolo caso la somma della riduzione e della quota minima dei costi supera la tariffa del fornitore di prestazioni, la riduzione viene diminuita del corrispondente importo.

**Art. 12** Suddivisione delle riduzioni tra i comuni di domicilio e il Cantone

<sup>1</sup> Il totale delle riduzioni conformemente all'articolo 10 capoverso 4 viene suddiviso come segue tra i comuni di domicilio e il Cantone:

a) I comuni di domicilio partecipano con un contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino. Questo contributo è compreso tra 15 e 30 franchi.

---

b) Il Cantone si fa carico delle riduzioni rimanenti pari al 50 per cento del totale.

<sup>2</sup> Il Governo fissa l'ammontare del contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino dei comuni di domicilio.

**Art. 13** Rimborsamento delle riduzioni

<sup>1</sup> In caso di riduzioni percepite in modo illegittimo dai titolari dell'autorità parentale, i comuni di domicilio possono chiederne il rimborso o compensarle con crediti entro cinque anni dal versamento.

**Art. 14** Bambini con disabilità

<sup>1</sup> Il Cantone può sostenere mediante consulenza e la concessione di contributi i fornitori di prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia che assistono bambini con disabilità.

<sup>2</sup> Il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità, per quanto queste non siano coperte dall'Assicurazione federale per l'invalidità, da altri assicuratori o altrimenti.

**Art. 15** Promozione dell'innovazione

<sup>1</sup> Durante una fase sperimentale limitata nel tempo il Cantone può finanziare nuovi modelli di assistenza ai bambini complementare alla famiglia se è garantita una valutazione qualificata dell'efficacia.

## 4. Pianificazione

**Art. 16** Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta

<sup>1</sup> La base per il riconoscimento di fornitori di prestazioni e la concessione di riduzioni è costituita dall'analisi del bisogno dei comuni e dalla pianificazione dell'offerta del Cantone.

<sup>2</sup> Le riduzioni presuppongono che il comune di domicilio riconosca il bisogno. I comuni definiscono il bisogno per l'anno successivo e lo notificano al Cantone e ai fornitori di prestazioni.

<sup>3</sup> Il Cantone sostiene i comuni nell'analisi del bisogno.

<sup>4</sup> Il Cantone definisce periodicamente la pianificazione dell'offerta.

---

## 5. Dati

**Art. 17** Collaborazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

<sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte mette i dati del programma informatico di tassazione necessari per l'esecuzione delle riduzioni a disposizione delle autorità comunali e cantonali alle quali è affidata l'esecuzione della presente legge tramite una procedura di richiamo.

**Art. 18** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza sull'esecuzione della presente legge sono autorizzati a elaborare o a far elaborare i dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili di personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Essi possono tramettere dati a terzi, se ciò è previsto dalla legge o è indispensabile e non vi si oppongono interessi privati preponderanti.

**Art. 19** Pubblicazione di dati

<sup>1</sup> Il Cantone può pubblicare in forma anonima i dati comparativi dei fornitori di prestazioni riconosciuti.

## 6. Disposizioni finali

**Art. 20** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Governo è competente per l'esecuzione della presente legge se non sono indicate competenze diverse.

<sup>2</sup> I comuni di domicilio calcolano le riduzioni su incarico dei titolari dell'autorità parentale. Essi decidono le riduzioni e di norma le versano ai titolari dell'autorità parentale.

<sup>3</sup> Il Governo designa le autorità cantonali competenti.

**Art. 21** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Autorizzazioni e riconoscimenti di fornitori di prestazioni concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro scadenza.

## II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

---

### **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

### **IV.**

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.